

LO SCIOLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE: EVOLUZIONE, APPLICAZIONE PRATICA E PUNTI APERTI

Avvocata Simona De Lio

Socia di Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+

Torino 1° Dicembre 2025



La legge 20 maggio 2016 n. 76, «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», costituisce la esplicita presa d'atto da parte del Legislatore della sussistenza accanto al modello matrimoniale di ulteriori archetipi di vincoli affettivi, non fondati sul matrimonio, tra cui:

- ✓ le unioni civili (commi 1 – 35 L. 76/2016);
- ✓ le convivenze di fatto (commi 36 – 65 L. 76/2016).

Già con la legge 10 dicembre 2012 n. 219 sulla filiazione, «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», allo scopo di eliminare ogni diversità tra i figli nati all'interno dei matrimoni e quelli generati in contesti socio affettivi differenti, il Legislatore ha dato rilievo a una nuova nozione legale di FAMIGLIA, dove il matrimonio ne risulta fortemente depotenziato.



La Legge sulle unioni civili si inserisce quindi in un contesto sociale che vede eliso il binomio famiglia / matrimonio e si è aperto al riconoscimento di nuovi modelli di famiglia, compresi quelli tra persone dello stesso sesso, riconosciute quali *«specifiche formazioni sociali ai sensi dell'art. 2 e 3 della Costituzione»* (art. 1 Legge n. 76/2016).

La disciplina dell'unione civile è, in buona parte ricalcata su quella codicistica del matrimonio con uno sguardo però al diritto vivente del periodo e alle pronunce di legittimità, che hanno comportato *alcune prescrizioni differenti rispetto alla disciplina dell'unione matrimoniale.*

ELISIONE DEL BINOMIO FAMIGLIA/MATRIMONIO

MANCATO RICHIAMO ALLA DISCIPLINA DELLA SEPARAZIONE E DELL'OBBLIGO DI FEDELTA'.

I NUMERI DELL' ANALISI

L'ISTAT monitora annualmente i DATI relativi a:

- ✓ separazioni personali dei coniugi
- ✓ scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio
- ✓ unioni civili

ponendosi come obiettivo il monitoraggio della fine dei matrimoni e delle unioni civili e lo studio del contesto socio-economico in cui si verificano.

Ogni Tribunale e Corte d'Appello è infatti tenuto ad inviare all'Istat i modelli riepilogativi mensili dei procedimenti giudiziari esauriti, consensuali o giudiziali, passati in giudicato e trasmessi agli Ufficiali di Stato civile presso i Comuni italiani.

TRIBUNALI
E
CORTI
D'APPELLO



L'ultimo report emesso dall'Istat il 22 novembre 2024 sui dati del 2023 riepiloga quanto segue:

1

139.887

I primi matrimoni
nel 2023 (-4,3%)

L'età media alle prime nozze
è di 34,7 anni per gli uomini
e di 32,7 anni per le donne

2

3.019

Le unioni tra
partner dello stesso
sesso (+7,3%),
il 56,1% costituite da
uomini

3

82.392

Il numero di
separazioni (-8,4%)

In calo anche i divorzi (79.875, -3,3%)

1. Diminuzione dei primi matrimoni (triplicate nel decennio le convivenze more uxorio: 2022-2023 sono state 1.600.000).
2. Aumento di unioni tra partner dello stesso sesso
3. Leggero decremento delle separazioni e dei divorzi.

MATRIMONI, UNIONI CIVILI, SEPARAZIONI E DIVORZI IN ITALIA

Anni 2013-2023, valori assoluti, percentuali e per mille

PRINCIPALI INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Matrimoni totali	194.057	189.765	194.377	203.258	191.287	195.778	184.088	96.841	180.416	189.140	184.207
Matrimoni di sposi entrambi italiani	165.884	161.487	164.952	172.142	158.964	161.845	149.903	78.009	156.036	159.566	154.475
Primi matrimoni	163.366	159.127	160.798	165.316	152.500	156.870	146.150	69.743	142.394	146.222	139.887
Primo-nuzialità M (16-49) per mille	433,5	428,1	436,8	456,4	425,0	437,4	410,4	195,7	412,0	421,4	399,4 (s)
Primo-nuzialità F (16-49) per mille	475,7	468,5	480,4	502,8	470,3	485,5	454,7	220,3	457,5	471,2	450,3 (s)
Età media primo matrimonio M (16-49)	33,0	33,1	33,3	33,4	33,6	33,7	33,9	34,1	34,3	34,6	34,7 (s)
Età media primo matrimonio F (16-49)	30,5	30,7	30,9	31,1	31,3	31,5	31,7	32,0	32,1	32,5	32,7 (s)
% matrimoni civili	42,5	43,1	45,3	46,9	49,5	50,1	52,6	71,1	54,1	56,4	58,9
% primi matrimoni civili di italiani	26,7	27,0	28,7	29,9	30,9	31,3	33,4	54,6	37,5	38,7	41,0
Matrimoni di stranieri con almeno un residente	4.516	4.195	4.165	4.074	4.890	5.451	5.924	3.591	4.508	5.142	5.184
Unioni civili (a)					4.376	2.808	2.297	1.539	2.148	2.813	3.019
Separazioni totali	88.886	89.303	91.706	99.611	98.461	98.925	97.474	79.917	97.913	89.907	82.392
Divorzi totali	52.943	52.355	82.469	99.071	91.629	88.458	85.349	66.662	83.192	82.596	79.875


(a) I dati sugli scioglimenti delle unioni civili non sono ancora disponibili. (s) stima

L'immagine offre una panoramica dell'andamento di matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi in Italia dal 2013 al 2023.

In particolare,

- i **matrimoni** evidenziano oscillazioni più marcate, con un forte calo nel 2020 per effetto della pandemia da Covid-19 (e delle sue misure di contenimento) che ha visto molte coppie posticipare le nozze, in parte poi celebrate nel successivo biennio 2021-2022.
- le **unioni civili**, introdotte nel 2016, mostrano un picco iniziale (circa 4.300 nel 2017) seguito da una graduale stabilizzazione.

FIGURA 4. UNIONI CIVILI PER SESSO E REGIONE. Anno 2023, composizione percentuale e valori per 100mila residenti



- ✓ Le 3.019 unioni civili tra coppie dello stesso sesso costituite presso gli Uffici di Stato Civile dei Comuni italiani nel 2023 evidenziano un aumento rispetto all'anno precedente (+7,3%).
- ✓ Si conferma anche nel 2023 la prevalenza di unioni tra uomini (1.694 unioni, il 56,1% del totale), stabili rispetto all'anno precedente (56,7%).
- ✓ Il 35,5% delle unioni civili è nel Nord-ovest, seguito dal Centro (24,3%). Tra le regioni, in testa si posiziona la Lombardia con il 23,5%; seguono il Lazio (13,3%) e l'Emilia-Romagna (10,4%).

Capitolo 1 - Principali dati riassuntivi e sintetici

Tavola 1 - Unioni civili: indicatori sintetici regionali - Anno 2023

REGIONI	Unioni civili	Unioni civili per centomila abitanti	Regime di comune dei beni (%)	Unioni civili con almeno uno straniero (%)	Uniti con almeno un'unione civile/matrimonio (%)		Differenza media di età	Età media all'unione (18-49 anni) (d)(s)		Età media all'unione (e)(s)	
		(a)(s)			M (b)	F (c)		M	F	M	F
Piemonte	292	6,9	22,9	17,5	8,0	15,1	8,4	5,1	36,9	35,6	44,6
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	6	4,9	-	-	20,0	-	4,0	5,0	42,4	29,0	49,2
Liguria	67	4,4	23,9	16,4	8,3	8,1	10,5	5,4	38,7	33,2	45,9
Lombardia	708	7,1	26,1	20,6	5,9	7,5	7,5	5,3	37,7	35,4	45,5
Trentino-Alto Adige/Südtirol	49	4,5	24,5	20,4	6,0	6,3	9,3	5,8	38,1	33,1	45,7
Bolzano-Bozen	31	5,8	22,6	29,0	9,1	2,5	11,6	5,8	40,5	33,4	47,2
Trento	18	3,3	27,8	5,6	3,6	25,0	7,5	5,8	36,4	32,1	44,5
Veneto	240	4,9	30,4	12,9	7,9	7,0	9,1	4,9	37,8	34,8	47,0
Friuli-Venezia Giulia	40	3,3	22,5	22,5	8,0	13,3	8,6	4,8	36,5	38,6	44,2
Emilia-Romagna	315	7,1	31,7	13,0	6,3	7,7	8,8	5,4	37,8	36,0	48,0
Toscana	247	6,7	25,9	20,2	4,7	11,1	9,1	4,4	36,5	35,9	43,4
Umbria	37	4,3	29,7	32,4	-	17,6	11,1	5,7	35,7	34,8	42,7
Marche	48	3,2	27,1	20,8	7,7	11,4	9,5	6,4	38,3	37,1	45,7
Lazio	401	7,0	27,7	15,2	6,2	8,7	8,0	5,6	38,6	35,9	47,9
Abruzzo	28	2,2	21,4	25,0	8,3	25,0	11,9	7,3	37,3	33,9	43,5
Molise	3	1,0	66,7	66,7	-	-	2,5	5,0	33,8	30,9	33,8
Campania	144	2,6	22,2	10,4	4,0	14,9	9,0	5,1	37,0	35,8	43,4
Puglia	135	3,5	28,1	7,4	5,4	4,9	7,8	5,8	37,6	35,1	42,1
Basilicata	10	1,9	20,0	30,0	10,0	-	8,2	6,2	33,6	29,5	39,8
Calabria	19	1,0	36,8	47,4	6,3	-	11,1	4,6	34,0	35,2	36,5
Sicilia	163	3,4	22,7	13,5	8,1	9,1	7,6	5,4	37,2	34,7	42,4
Sardegna	67	4,3	25,4	20,9	6,6	12,1	7,5	5,3	36,3	36,1	42,9
Italia	3.019	5,1	26,6	17,0	6,3	9,4	8,3	5,3	37,5	35,4	45,4
Nord-ovest	1.073	6,8	25,0	19,4	6,7	9,7	7,8	5,3	37,6	35,2	45,3
Nord-est	644	5,6	30,1	14,1	7,0	7,6	8,9	5,2	37,7	35,4	47,2
Centro	733	6,3	27,1	18,1	5,5	10,2	8,6	5,3	37,7	36,0	45,9
Sud	339	2,5	25,7	13,6	5,2	9,7	8,8	5,5	37,0	35,1	42,4
Isole	230	3,6	23,5	15,7	7,7	9,9	7,6	5,3	37,0	35,0	42,7

(a) Rapporto le unioni costituite in ciascuna regione e l'ammontare medio della popolazione residente moltiplicato per centomila.


(b) Uomini vedovi, già in unione per decesso del partner, divorziati e già in unione per scioglimento dell'unione sul totale degli uniti uomini.

(c) Donne vedove, già in unione per decesso del partner, divorziate e già in unione per scioglimento dell'unione sul totale degli uniti donne.


(d) Età media degli uniti, ponderata con i quozienti specifici tra i 16 e i 49 anni.

(e) Età media degli uniti, ponderata con i quozienti specifici.

FIGURA 7. SEPARAZIONI E DIVORZI PER RITO DI ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO E TIPO DI ACCORDO.
 Anni 2013-2023, valori assoluti



- ✓ Nel 2023 le separazioni sono state complessivamente 82.392 (-8,4% rispetto all'anno precedente) e i divorzi 79.875 (-8,4% rispetto all'anno precedente).
- ✓ Nello stesso anno si nota un ridimensionamento della componente consensuale delle separazioni: l'81,0% delle separazioni si è concluso consensualmente, mostrando una diminuzione rispetto al trend di crescita di questa componente osservato fino al 2021. Le separazioni giudiziali, caratterizzate da una maggiore durata dei procedimenti, confermano il trend di aumento iniziato nel 2018 (interrotto solo nel 2020).



LE PROCEDURE PER LO SCIOLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ART.1, CC. 22-27, LEGGE 76/2016

Le parti possono decidere di sciogliere l'unione civile attraverso tre diverse procedure tutte precedute da una

FASE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 1, c. 24 della L. 76/2016, l'unione si scioglie (oltre che per eventi naturali) quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, per iscritto la volontà di scioglimento all'Ufficiale di stato civile del comune.

In caso di dichiarazione unilaterale, questa deve essere preventivamente comunicata all'altra parte tramite lettera raccomandata a/r. (art. 63, co. 1 lett. g- *quinquies* del D.P.R. 396/2000, come modificato dal d.lgs 19 gennaio 2017 n. 5).

Trascorsi **tre mesi** da tale manifestazione di volontà congiunta o disgiunta (con prova della raccomandata trasmessa), è possibile presentare la domanda di scioglimento (**condizione di procedibilità**).

*Trib. Rimini, n. 1167 del 18/11/2021: «Il termine di **tre mesi** che deve intercorrere tra la manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile e la proposizione della domanda giudiziale rappresenta lo **spatium deliberandi** imposto dalla legge ai partners di un'unione civile che decidono di sciogliere il proprio vincolo».*

1. Accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Quando sia venuta meno l'*affectio*, le parti possono concludere un accordo di scioglimento direttamente davanti all'Ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

Questa procedura semplificata, analoga a quella prevista per i coniugi, è possibile solo se non vi sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e se l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale (art. 12, Legge 162/2014, richiamata da art. 1, c. 25, L. 76/2016)

2. Negoziazione Assistita (art. 1, c. 25, L. 76/2016 richiama l'applicazione degli artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014)

Le parti, assistite ciascuna da almeno un avvocato, possono sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita per sciogliere l'unione.

L'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, in assenza di figli, si limita a rilasciare un nulla osta; in presenza di figli minori invece, autorizza l'accordo solo se lo ritiene rispondente all'interesse di questi ultimi. In difetto di autorizzazione, il P.M. trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che fisserà l'udienza per la comparizione delle parti.

Protocollo 7/11/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del COA di Torino: accordo cartaceo sottoscritto da avvocati e dalle parti, scannerizzato e munito di attestazione di conformità, deve essere trasmesso entro 10 gg, con i seguenti documenti: stato famiglia di entrambi uniti, certifico residenza entrambi, atto integrale di unione civile con annotazione della dichiarazione - congiunta o disgiunta - della volontà di scioglimento dell'unione civile, dichiarazione dei redditi se ci sono figli/e.

3. Procedura giudiziale

(art. 1, c. 25, L. 76/2016 richiama l'applicazione della legge 898/1970 e delle disposizioni del Titolo II del libro IV del c.p.c.)

Ricorso CONGIUNTO O INDIVIDUALE

Analisi dei casi pratici del Foro di Torino seguiti da Rete Lenford

- ✓ Scioglimenti delle unioni civili giudiziarie sono molto contenute
- ✓ Netta prevalenza della scelta della NEGOZIAZIONE ASSISTITA, soprattutto in presenza di figli e figlie e dei RICORSI CONGIUNTI
- ✓ Nelle coppie di donne, con figli/e, è meno comune il riconoscimento di un assegno all'unita
- ✓ L'assegno all'unito/a è più comune nei casi di unioni senza figli
- ✓ In presenza di figli/e, l'affidamento è prevalentemente condiviso con collocazione dei figli esattamente paritaria (equa suddivisione dei tempi) per scelta comune
- ✓ In prevalenza il contributo ai figli/e è diretto, con esatta suddivisione dei costi dei minori tra le madri

Assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile (non assegno di mantenimento): art. 1, c. 25, L. 76/2016 richiama art. 5 Legge 898/1970

Occorre tenere conto condizioni degli uniti, delle **ragioni della decisione** (escludendo l'**addebito della separazione**), del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla **durata dell'unione**, dispone l'obbligo per una parte di somministrare periodicamente a favore dell'altra un assegno quando quest'ultima non ha **mezzi adeguati** o comunque **non può procurarseli per ragioni oggettive**

Cass., S.U., 27 dicembre 2023, n. 35969 (unione tra due donne – Tribunale di Pordenone), valorizza nella **durata dell'unione** il periodo della stabile **convivenza di fatto delle parti prima dell'unione civile, anche se sia stato svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge 76/2026** e anche gli eventi e le rinunce lavorative di una parte verificatisi in epoca anteriore all'introduzione della legge 76/2016.

Cass., 17 settembre 2025 n. 25495 (procedimento conseguente a Cass., S.U., 27/12/2023 n. 35969) identifica esattamente la differenza tra gli istituti **dell'assegno di mantenimento e dell'assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile**

- ✓ Richiama i criteri determinativi dell'art. 5, c. 6, Legge 898/1970: accertamento della inadeguatezza dei mezzi, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e squilibrio economico, così come stabilito da Cass., S.U., 18287/2018.
- ✓ Spiega la natura assistenziale e compensativa-perequativa dell'assegno all'unito/a: lo squilibrio patrimoniale tra gli uniti deve trovare ragione nelle scelte fatte durante l'unione civile.
- ✓ Segna un passo importante nel percorso di equiparazione tra matrimonio e unione civile, ponendo al centro i principi di solidarietà post-coniugale e di uguaglianza sostanziale. Essa valorizza il contributo personale ed economico reso da ciascun partner alla vita comune, evitando che la cessazione del vincolo si traduca in un pregiudizio irreversibile per chi abbia compiuto scelte di sacrificio.

ALCUNI PUNTI ANCORA APERTI

→ OMOGENITORIALITÀ

→ VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALL'UNIONE CIVILE

La sfida futura sarà quella di ottenere una totale equiparazione tra la disciplina del matrimonio e quella delle unioni civili e coniugare la tutela effettiva del partner debole con l'esigenza di certezza e prevedibilità, nella consapevolezza che la piena parità tra istituti non può essere lasciata alla sola opera della giurisprudenza, ma richiede un coerente e meditato intervento anche del legislatore.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**